



Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI TRANI

In persona del Giudice della Udienza Preliminare, *dotto Lucia Anna Altamura*, il **25 gennaio 2022**, ha pronunciato mediante lettura la seguente

SENTENZA

Ai sensi degli artt. 425 c.p.p.
 nei confronti di:

DE RUVO ANTONIETTA nata ad Andria il 08/08/1976, lei residente alla via
 Cassia, 189 - anversa

difeso di fiducia dall'avv. Simona Aduasio del Foro di Trani – presente

IMPUTATA

artt 95 D.P.R. n 115/2002 perché, nella dichiarazione sostitutiva di certificazione - datata 13.03.2014 - di cui all'art. 79 comma 1 lettera c del medesimo decreto, attestava falsamente che il proprio reddito complessivo familiare per l'anno 2013-2014 fosse inferiore ai limiti di legge, contrariamente a quanto risultante. invece all'Amministrazione Finanziaria, la quale accertava che il reddito complessivo dichiarato per l'anno:

> 2013 era invece pari a 43.119,00 euro (limite di reddito previsto per ammissione 10.766,13);

> 2014 era invece pari a 34.044,00 euro (limite di reddito previsto per ammissione 11.369,24);

N. ~~27002~~ Reg.Sent.

N. ~~1875201~~ R.G.GIP

N. ~~4082019~~ R.G.N.R

25.01.2022

Depositata in Cancelleria
 il 15/02/2022
 Il Cancelliere

IL CANCELLIERE *Cery*

Avviso deposito ed
 estratto sentenza
 comunicata al P.G. il:

.....
 e notificata agli imputati

non comparsi il:

IMPUGNAZIONE

Proposto appello / ricorso

in data.....

dal.....

.....
 Divenuta irrevocabile il

Il Cancelliere

- > 2015 era invece pari a 37.369,00 euro (limite di reddito previsto per ammissione 11.369,24);
 - > 2016 era invece pari a 38.074,00 euro (limite di reddito previsto per ammissione 11.528,41);
 - > 2017 era invece pari a 38.048,00 euro (limite di reddito previsto per ammissione 11.528,41);
 - > 2018 era invece pari a 38.502,87 euro (limite di reddito previsto per ammissione 11.493,82);
- commesso in data 13.03.2014;

CONCLUSIONI:

Il Pubblico Ministero chiedeva sentenza declaratoria di non luogo a procedere per prescrizione in relazione all'anno 2013 e sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste in relazione agli anni.

Il difensore dell'imputata chiedeva in via principale sentenza declaratoria di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste; in subordine si associava alla richiesta del P.M. di sentenza declaratoria di non luogo a procedere per prescrizione.

Motivi della decisione

Con richiesta depositata in cancelleria in data 15.04.2021 il P.M. in sede chiedeva il rinvio a giudizio dell'odierna imputata XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX per rispondere del reato a lei contestato nell'editto imputativo.

All'udienza del 28.09.2021, costituite regolarmente le parti, in assenza di richieste di riti alternativi, il Giudice, con ordinanza dettagliatamente riportata a verbale, ritenuto necessario ai fini del decidere procedere alla acquisizione di ufficio di documentazione relativa al procedimento civile rispetto al quale era stata avanzata richiesta di patrocinio a spese dello Stato, disponeva tale acquisizione e rinviava la discussione.

All'odierna udienza, preso atto della documentazione acquisita d'ufficio, le parti venivano invitate a formulare le proprie conclusioni ai sensi dell'art. 421 comma 3 c.p.p.

Il Giudice, sulla base degli atti contenuti nel fascicolo di cui all'art. 416 comma 2 c.p.p., concorda con le conclusioni formulate dalle parti processuali, rilevando che i fatti oggetto della contestazione accusatoria, così come ascritti alla odierna imputata, debbano essere distintamente considerati.

Difatti, partendo da quanto riportato in rubrica, alla [REDACTED] risulta addebitato di avere, nella dichiarazione sostitutiva di certificazione - datata 13.03.2014 - di cui all'art. 79 comma 1 lettera c del DPR 115/2002, attestato falsamente che il proprio reddito complessivo familiare per l'anno 2013-2014 fosse inferiore ai limiti di legge, contrariamente a quanto risultante invece all'Amministrazione Finanziaria. Difatti da accertamenti si rileva che il reddito complessivo dichiarato fosse per l'anno 2013 pari a 43.119,00 euro, quello per l'anno 2014 pari a 34.044,00 euro, quello per l'anno 2015 pari a 37.369,00 euro, quello per l'anno 2016 pari a 38.074,00 euro, quello per l'anno 2017 pari a 38.048,00 euro ed infine quello per l'anno 2018 pari a 38.502,87 euro, tutti superiori ad i limiti previsti dalla normativa.

Ne consegue che la condotta imputata risulta vertere sulla fattispecie della falsa attestazione delle condizioni di reddito per la ammissione al beneficio. Purtroppo, risultano essere riportati i redditi percepiti dalla [REDACTED] per le annualità dal 2013 al 2018, tutti superiori ai limiti previsti dalla normativa di settore.

Orbene, come rappresentato nella memoria depositata dalla indagata in fase di indagine e poi anche dalla documentazione acquisita d'ufficio, deve considerarsi un profilo di carattere preliminare.

L'imputata aveva avanzato richiesta di patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio, avente n. R.G. 2905/2013. L'ammissione era stata disposta, in via anticipata e provvisoria dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, sulla base della istanza formulata dalla odierna imputata in data 13.03.2014, in relazione ai redditi dell'anno 2013.

Ciò che merita di essere puntualizzato è il provvedimento definitivo del predetto procedimento civile, intervenuto in data 21.10.2014.

Per questo motivo, ancorchè la revoca del beneficio sia stata operata dal Collegio giudicante in data 14.01.2020, al 21.10.2014 è necessario ancorare il termine ultimo rispetto al quale dovevano essere comunicate eventuali variazioni di reddito intervenute.

Ne consegue che, per questi motivi, dal momento che l'unica annualità da considerarsi doveva essere quella dell'anno di imposta 2013 – rispetto alla quale effettivamente vi era stato un superamento del limite previsto dalla normativa specifica in materia di gratuito patrocinio – e che di tale annualità doveva tenersi conto al momento del deposito della istanza, il riferimento temporale per la consumazione del reato deve identificarsi con quello del 13.03.2014, come correttamente contestato in rubrica.

Per questo, proprio alla luce del libello incolpativo si ritiene che, essendosi la condotta consumata alla su indicata data, stante il tempo di commissione dei fatti, al momento di celebrazione della presente udienza, deve ritenersi decorso il termine prescrizione ordinario di anni sei di cui all'art. 157 c.p. (nuova formulazione post-riforma della legge ex-Cirielli), decorso in data antecedente alla stessa richiesta di rinvio a giudizio, intervenuta solo il 7.04.2021.

Deve, conseguentemente, allora, distinguersi la condotta consumatasi al momento della istanza, in relazione all'anno di imposta 2013, rispetto al quale, per quanto detto, va dichiarato il non luogo a procedere nei confronti dell'odierna imputata perché il fatto a lei ascritto in rubrica deve dichiararsi estinto per intervenuta prescrizione, con quello che, invece, è pur sempre riportato in incolpazione.

La menzione anche delle annualità successive al 2013, ossia dal 2014 al 2018, essendosi il procedimento concluso il 21.10.2014 non possono essere repute come condotte delittuose da addebitare all'imputata, non tenuta a comunicare alcuna variazione di reddito, per intervenuta definizione del procedimento civile.

Preme premettersi, aderendo anche al più recente orientamento della Suprema Corte sul punto, che nella fase della udienza preliminare, al GUP competa di valutare, sotto il solo profilo processuale, se gli elementi probatori acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque inidonei a sostenere l'accusa in giudizio, esprimendo un giudizio prognostico circa l'inutilizzabilità del dibattimento, senza poter formulare un giudizio sulla colpevolezza dell'imputato (cfr. sul punto Cass, Sez 5, Sentenza n. 565 del 26/10/2016 e Cass, Sez 5, Sentenza n. 26756 del 26/2/2016) e senza poter effettuare una complessiva ed approfondita disamina del merito.

Peraltro, per altro verso, la giurisprudenza è anche giunta anche a sostenere che il GUP è chiamato ad una valutazione di effettiva consistenza del materiale probatorio posto a fondamento dell'accusa, disponendo il rinvio a giudizio, salvo che vi siano concrete ragioni per ritenere che il materiale individuato non consenta in alcun modo di provare la consapevolezza dell'imputato (cfr. Cass., sez. 6 n. 7748 dell'11/11/2015, CASS., Sez. 5, n. 2516 del 14/09/2016).

Ebbene, partendo da tali impostazioni, deve evidenziarsi che, per il materiale probatorio a disposizione, sulla base degli elementi in atto, non si ritengono i profili in evidenza in grado di superare il vaglio previsto in questa sede, non reputandosi il dibattimento in grado di colmare il profilo strettamente formale relativo alla contestazione in rubrica.

Rispetto alle annualità dal 2014 al 2018, infatti, né sotto il profilo oggettivo, né sotto quello soggettivo possono dirsi sussistenti i profili propri del reato in contestazione, non incidendo in alcun

modo le successive variazioni di reddito sulla istanza avanzata dalla imputata nel procedimento in questione.

Per questi motivi, deve essere dichiarato nei suoi confronti il non luogo a procedere perché il fatto non sussiste.

I carichi di lavoro dell'ufficio impongono di indicare in giorni trenta il termine per il deposito della presente sentenza.

PQM

letti gli artt. 157, 160 e 161 c.p. e 425 c.p.p. dichiara non luogo a procedere nei confronti dell'imputata ~~DEBORA ANTONIETTA~~ in relazione al delitto alla stessa ascritto quanto all'anno d'imposta 2013 per essersi estinto per intervenuta prescrizione.

Letto l'art. 425 c.p.p. dichiara non luogo a procedere nei confronti della predetta imputata in relazione alla ipotesi delittuosa quanto alle altre annualità a lei ascritte perché il fatto non sussiste.

Indica in giorni trenta il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

Trani, 25 gennaio 2022

Il Giudice dell'Udienza Preliminare

